



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI VIESTE

Tel: 0884 708791 – Fax: 0884 707669 – Pec: cp-vieste@pec.mit.gov.it – E-mail: ucvieste@mit.gov.it

ORDINANZA n° 02 /2018

MONITORAGGIO DELLE UNITA' DA PESCA ESENTATE DALL'INSTALLAZIONE
DEL DISPOSITIVO PER LA LOCALIZZAZIONE E IDENTIFICAZIONE AUTOMATICA

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario marittimo e Comandante del porto di Vieste:

- VISTO:** il Regolamento (CE) N. 1224/2009 del 20/11/2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, con particolare riferimento all'art. 9 (Sistema di controllo dei pescherecci);
- VISTO:** il Decreto Legislativo n. 04/2012 del 09/01/2012 s.m.i. - Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura;
- VISTO:** il Decreto Ministeriale in data 01/03/2012 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, recante le *esenzioni previste dal Regolamento (CE) n. 1224/2009 agli obblighi del dispositivo di localizzazione ed identificazione del peschereccio ed alla compilazione e trasmissione elettronica dei dati*;
- VISTO:** il Decreto Ministeriale in data 28/07/2016 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, relativo alle *misure tecniche per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale non dichiarata e non regolamentata*;
- VISTO:** il foglio prot. 4727 in data 30/01/2018 della Direzione Marittima di Bari - 6° C.C.A.P - con il quale è stata disposta l'adozione di opportuni provvedimenti finalizzati a garantire un continuo monitoraggio dei motopescherecci in esenzione blue-box ex art. 2 D.M. 01/03/2012;
- CONSIDERATO:** che l'esenzione di che trattasi subordina la propria efficacia ad una permanenza in mare dell'unità da pesca non superiore alle 24 ore, dalla partenza al ritorno in porto;
- VISTA:** la propria Ordinanza n. 10/2013 in data 08/05/2013 - Regolamento di sicurezza e dei servizi marittimi del porto di Vieste - con la quale è stato disposto l'obbligo a tutte le unità la pesca di contattare la Sala Operativa di questo Comando in ingresso/uscita dal porto;
- VISTA:** la propria Ordinanza n. 59/2017 in data 06/10/2017 con la quale sono stati regolamentati gli orari di uscita e ingresso dai porti del Circondario Marittimo di Vieste di tutte le unità autorizzate all'esercizio della pesca a strascico e/o volante;
- VISTI:** gli art. 17, 62, 63, 81, 223, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione;
- VISTE:** le prerogative attribuite al Capo del Circondario dall'art. 59 del Regolamento per l'esecuzione al Codice della Navigazione (D.P.R. 328/1952);

ORDINA

Art.1

(Comunicazione dell'orario ingresso/uscita dal porto)

1. I Comandanti delle unità da pesca ricadenti in regime di esenzione di cui all'art. 2, comma 3, del Decreto Ministeriale 01/03/2012, che hanno dichiarato quale "base logistica" il porto di Vieste, hanno l'obbligo di comunicare alla Sala Operativa dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Vieste tutti i movimenti in entrata/uscita dal porto.
2. La predetta comunicazione dovrà essere effettuata tramite radio VHF - canale 16 - oppure tramite telefono ad uno dei numeri: **0884 708791, 0884 701763, 0884 700987.**
3. I Comandanti di unità da pesca (con pari esenzione) che hanno dichiarato "base logistica" qualsiasi altro porto ricadente nel Circondario Marittimo di Vieste dovranno comunicare ogni ingresso/uscita dal porto anche alla Sala Operativa dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Vieste utilizzando i suddetti recapiti telefonici.
4. In caso di eventuale rientro in un porto diverso da quello di Vieste, il Comandante del M/P dovrà comunicare il proprio orario di rientro e successiva uscita ad una delle seguenti Autorità:
 - a) alla locale Autorità Marittima, se presente una Sala Operativa permanentemente presidiata (es. porti di Manfredonia, Termoli, Barletta, ecc.);
 - b) alla Sala Operativa dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Vieste in tutti gli altri casi.
5. La variazione di "base logistica" dovrà essere sempre comunicata per iscritto al corrispondente Ufficio Marittimo.

Art.2

(Annotazione sul giornale nautico)

1. In presenza di contingenti circostanze tali da determinare il mancato assolvimento dell'obbligo previsto dal precedente articolo, i predetti movimenti delle unità da pesca dovranno, in ogni caso, essere debitamente annotati, a cura dei rispettivi Comandanti, sul Giornale Nautico - parte II.
2. Il Giornale Nautico, prima di essere posto in uso, dovrà essere vidimato dall'Autorità Marittima secondo le forme previste all'art. 362 del Regolamento al Codice della Navigazione.

Art.3

(Sanzioni e disposizioni finali)

1. La violazione della presente ordinanza comporta, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 1174 Cod. Nav., nonché quella prevista all'art. 11, comma 1, del D. L.vo 04/2012 s.m.i. nel caso si accerti l'esecuzione di attività di pesca in tempi vietati.
2. L'applicazione dell'art. 1174 Cod. Nav. comporterà l'applicazione della sanzione accessoria della sospensione dai titoli o dalla professione ai sensi dell'art. 1175 Cod. Nav.
3. L'applicazione dell'art. 11, comma 1, del D. L.vo 04/2012 s.m.i. comporterà l'applicazione del sistema di punti per infrazioni gravi di cui agli artt. 14 e 19 del D. L.vo 04/2012 s.m.i.
4. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio e l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/vieste.

Vieste, 22/02/2018

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Francesco Maria RICCI